

N. 25506 Repertorio

N. 15424 Raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

27 giugno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di giugno,

in Milano, via Metastasio n. 5;

io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

“ABC Company S.p.A. Società Benefit”

o in breve **“ABC S.p.A.”**, con sede legale in Milano (MI), via Chiossetto n. 12, capitale sociale Euro 7.520.485,60 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 02471620027, Repertorio Economico Amministrativo n. 2022292, società di nazionalità italiana (**“Società”**),

tenutasi in data 22 giugno 2023

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, successivamente alla riunione consiliare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 22 giugno 2023, alle ore 11.35 mantiene la presidenza del Consiglio di Amministrazione, per designazione unanime degli intervenuti, GIORGIO RUINI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione limitatamente al secondo punto all'ordine del giorno, e dichiara:

- che il presente Consiglio di Amministrazione è stato convocato per oggi alle ore 11.30, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, bensì con partecipazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale e dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020 (la cui efficacia è stata tempo per tempo prorogata), mediante avviso inviato agli aventi diritto, ai sensi di legge e di statuto;

- che sono intervenuti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale indicati nell'elenco degli intervenuti che si allega al presente verbale sotto la lettera **“A”**;

- che è stata accertata, a cura del Presidente, l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Dichiara pertanto validamente costituito il presente Consiglio di

Amministrazione per discutere e deliberare sulle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

“(omissis)

*2. emissione di un prestito obbligazionario convertibile in una o più tranches, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo ex art. 2420 ter, c.c. concessa dalle assemblee del 28 settembre 2021, per un importo massimo complessivo di Euro 8.160.000 milioni, mediante emissione di obbligazioni del valore nominale di Euro 5.100 cadauna, in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni A della Società, con contestuale aumento di capitale a servizio della conversione, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 8.241.600, da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 2.424.000 Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti ivi compresi: (i) e aumento di capitale riservato in opzione alle Azioni B per massimi euro 12.120, mediante offerta di massime n. 1.212.000 Azioni B, da emettere proporzionalmente in caso di conversione delle obbligazioni, ai sensi dell'art. 6.1 dello statuto, nell'esercizio della delega ad aumentare il capitale attribuita dall'assemblea straordinaria il 26 aprile 2023; (ii) approvazione della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. (per l'emissione sia delle Azioni A sia delle Azioni B).
*(omissis)”**

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** oggetto della presente verbalizzazione e ricorda che:

- l'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire, eventualmente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., presso investitori qualificati, che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione (“**Delega 2021**”);

- l'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), mediante emissione, inter alia, di Azioni B, da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B (“**Delega 2023**”)

La Delega 2021 e la Delega 2023 prevedono altresì la facoltà del Consiglio di fissare ogni altro aspetto dell'operazione nei limiti stabiliti dall'assemblea straordinaria.

Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato, il quale procede nella illustrazione dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile denominato “*Prestito Obligazionario Convertibile ABC Company – 2,00% 2023*”, di massimi nominali euro 8.160.000,00 (il “**POC**”) sul quale l'odierno Consiglio è chiamato a deliberare, in parziale esercizio della Delega 2021.

L'Amministratore Delegato presenta quindi la bozza di regolamento del POC che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" ("**Regolamento**"), sottolineando le caratteristiche fondamentali del POC medesimo:

- il prestito obbligazionario sarà suddiviso in n. 1.600 obbligazioni da nominali euro 5.100,00 ciascuna, da offrire con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., ad investitori qualificati;
- per le obbligazioni sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- le obbligazioni frutteranno interessi ad un tasso fisso nominale lordo annuo del 2% – pagabili alla data di scadenza esclusivamente laddove l'Emittente non abbia comunicato, prima di tale data, la propria intenzione di perfezionare un'Operazione Rilevante (come definita ai sensi del Regolamento), fermo restando che, laddove sia richiesta la conversione delle Obbligazioni, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni A – e saranno rimborsate in un'unica soluzione al 31 dicembre 2023, fatte salve l'ipotesi di rimborso in natura prevista dall'art. 8 del Regolamento, da realizzarsi mediante scambio con strumenti finanziari, e l'ipotesi di conversione in Azioni A ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- le obbligazioni sarebbero altresì convertibili in Azioni A, in prossimità della data di scadenza del POC, nel rapporto di n. 1.500 Azioni A ogni n. 1 obbligazione portata in conversione, con conseguente imputazione a capitale e a riserva sovrapprezzo (nelle misure infra precisate) dell'importo nominale del credito relativo alle obbligazioni oggetto di conversione, ivi compresi quelli relativi agli interessi maturati, ai sensi dell'art. 5.2(ii) del Regolamento.

L'Amministratore Delegato prosegue spiegando che si rende quindi necessario dare parziale esecuzione dalla Delega 2021 deliberando altresì un aumento di capitale per massimi euro 8.241.600,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.424.000 Azioni A, da emettere con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, in quanto a servizio della conversione delle obbligazioni del POC ("**Aumento Azioni A**").

L'Amministratore Delegato ricorda inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'attuale art. 6.1 dello statuto sociale, in caso di emissione di Azioni A è necessario deliberare anche l'emissione di Azioni B, per mantenere il rapporto tra le Azioni A e le Azioni B in misura pari a 2:1.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto chiamato a deliberare, in parziale esercizio della Delega 2023, un ulteriore aumento di capitale di massimi euro 12.120,00 mediante emissione di massime n. 1.212.000 Azioni B, da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B in conseguenza della sottoscrizione di Azioni A emesse in esercizio dell'Aumento Azioni A ("**Aumento con Azioni B**").

Il numero di Azioni B che verrà offerto dipenderà dal numero di Azioni A che saranno emesse a servizio della conversione delle obbligazioni del POC, in misura pari a n. 1 Azione B ogni n. 2 Azioni A emesse.

Si provvederà a formale pubblicazione dell'avviso di opzione delle Azioni B, nelle forme previste dall'art. 2441, comma 2, c.c., salvo che tutti i titolari di Azioni B ne diano dispensa all'organo amministrativo.

Il Presidente, prima di aprire la discussione in merito a questo argomento

all'ordine del giorno, dichiara che:

- non si rende necessaria la verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 2412, comma 1, c.c. in quanto il POC è formato da obbligazioni convertibili in Azioni A, come previsto dal quinto comma del citato art. 2412 c.c.;

- è stata predisposta la relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, c.c., che illustra, *inter alia*, le motivazioni e la destinazione delle obbligazioni convertibili che si propone di emettere, la convenienza dell'operazione, nonché i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove Azioni A, derivante dal rapporto di conversione delle obbligazioni, e del prezzo di sottoscrizione delle Azioni B che saranno emesse a servizio dell'Aumento con Azioni B; la relazione, che è stata preventivamente sottoposta in bozza al Collegio Sindacale, al fine del rilascio del proprio parere di congruità, nonché alla società di revisione, sul presupposto che tale relazione venisse oggi approvata, viene allegata al presente atto sotto la lettera "B";

- in data odierna il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere di congruità ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., sul prezzo di emissione delle nuove Azioni A, derivante dal rapporto di conversione delle obbligazioni, e sul prezzo di sottoscrizione delle Azioni B che saranno emesse a servizio dell'Aumento con Azioni B, parere che si allega al presente verbale sotto la lettera "C";

- il collegio sindacale e la società di revisione hanno rinunciato ai termini loro concessi ai sensi di legge;

- la Società non si trova in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e il capitale è interamente sottoscritto e versato.

Mi chiede pertanto di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company Società Benefit S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

- esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

- vista la bozza di regolamento del "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 2,00% 2023" ("Regolamento" e "POC")

DELIBERA

- 1 -

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., che trovasi allegata al presente verbale.

- 2 -

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 28 (ventotto) settembre 2021 (duemilaventuno) ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e, pertanto, di approvare l'emissione del POC di massimi nominali Euro 8.160.000,00 (ottomilionicentosessantamila virgola zero zero) con emissione alla pari di n. 1.600 (milleseicento) obbligazioni del valore nominale di Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero) ciascuna, aventi le seguenti caratteristiche:

- disciplina del POC:

le obbligazioni del POC saranno disciplinate dal Regolamento allegato al verbale, che viene approvato in bozza, autorizzando l'Amministratore

Delegato, con facoltà di sub-delega, affinché apporti ogni modifica non sostanziale che si rendesse necessaria od opportuna al fine del buon esito dell'operazione di emissione del POC;

- tipologia di obbligazioni:

le obbligazioni costituiscono titoli nominativi e sono dirette e incondizionate, ma non garantite; esse saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e l'Emittente presenterà richiesta di ammissione alle negoziazioni sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan oggetto di negoziazione su Euronext Growth Milan;

- offerta delle obbligazioni:

le obbligazioni saranno offerte ad investitori professionali e, ove ammesse, oggetto di negoziazione sul segmento Professionale di Euronext Growth Milan, senza che si renda necessaria la pubblicazione del relativo prospetto di offerta ma esclusivamente la pubblicazione di un apposito documento di ammissione;

- prezzo di emissione: *ciascuna obbligazione è emessa ad un prezzo pari al loro valore nominale;*

- durata: *il POC avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré), salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipati;*

- interessi e pagamenti: *le obbligazioni produrranno interessi al tasso fisso annuo lordo del 2% (due per cento) a decorrere dalla data di emissione e sino alla data di scadenza esclusivamente laddove l'Emittente non abbia comunicato, prima della Data di Scadenza, la propria intenzione di perfezionare un'Operazione Rilevante (come definita ai sensi del Regolamento); gli interessi saranno corrisposti agli Obbligazionisti in via posticipata alla scadenza del POC fermo restando che, laddove sia richiesta la conversione delle Obbligazioni, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni A;*

- conversione: *le obbligazioni potranno essere convertite, unitamente al diritto agli interessi maturati ai sensi dell'art. 5.2(ii) del Regolamento, in Azioni A, nel rapporto di n. 1.500 (millecinquecento) Azioni A ogni n. 1 (uno) obbligazione convertita, a richiesta degli obbligazionisti, nella finestra temporale e con le condizioni previste nell'art. 7 del Regolamento;*

- rimborso: *il POC sarà rimborsato alla scadenza, in unica soluzione, salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipati.*

- 3 -

Di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 24.240,00 (ventiquattromiladuecentoquaranta virgola zero zero), e massimi Euro 8.217.360,00 (ottomilioniduecentodiciassettemilatrecentosessanta virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.424.000 (duemilioniquattrocentoventiquattromila) Azioni A alle seguenti condizioni:

- le nuove Azioni A vengono emesse, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in quanto a servizio della conversione delle obbligazioni del POC, sulla base di un rapporto di conversione di n. 1.500 (millecinquecento) Azioni A ogni n. 1 (uno) obbligazione convertita;

- per ogni n. 1 obbligazione convertita saranno imputati a capitale nominali euro 0,01 (zero virgola zero uno), mentre la residua parte del credito al

- 5 -

rimborso di ciascuna obbligazione convertita, maggiorato dei relativi interessi maturati e non riscossi, sarà imputata a riserva sovrapprezzo;

- il termine finale di conversione delle obbligazioni in Azioni A viene fissato al giorno 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre);
- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto dal giorno di Borsa aperta successivo al 20 (venti) dicembre 2023 (duemilaventitré), salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;
- viene introdotta nell'art. 6.6 dello statuto sociale la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.240,00, mediante emissione di massime n. 2.424.000 nuove Azioni A, a servizio del prestito obbligazionario convertibile deliberato nella medesima sede, con termine finale al giorno 31 dicembre 2023."

- 4 -

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 26 (ventisei) aprile 2023 (duemilaventitré) ai sensi dell'art. 2443 c.c., e pertanto di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 12.120,00 (dodicimilacentoventi virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.212.000 (unmilione duecentododicimila) nuove Azioni B, alle seguenti condizioni:

- le nuove Azioni B dovranno essere offerte in opzione ai soli titolari di Azioni B ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale;
- le nuove Azioni B ove sottoscritte dai destinatari dell'offerta entro il termine all'uopo stabilito, senza alcun diritto all'inoportato, verranno emesse subordinatamente all'emissione di nuove Azioni A di compendio dell'aumento di capitale di cui alla deliberazione n. 2, in misura tale per cui, ai sensi dell'art. 6.1 dello statuto sociale, il numero di Azioni B effettivamente emesso sia tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 (una) Azione B ogni n. 2 (due) Azioni A esistenti (con eventuale arrotondamento in difetto all'unità intera);
- il termine finale di sottoscrizione delle Azioni B viene fissato al giorno 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) ovvero, se precedente, alla data di integrale conversione delle obbligazioni del POC;
- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), fermi restando gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;
- viene introdotta nell'art. 6.7 dello statuto sociale la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.120,00, mediante emissione di massime n. 1.212.000 nuove Azioni B, con termine

finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2023”.

- 5 -

Di conferire al consigliere delegato Stefano Taioli, con facoltà di subdelega e di attribuzione di mandati e incarichi, ogni più ampio potere in relazione alle deliberazioni sopra adottate, ivi inclusi in particolare quelli di stabilire il numero delle tranches di emissione delle obbligazioni, delle Azioni A e delle Azioni B, nonché la dimensione delle medesime, individuare e determinare i destinatari delle obbligazioni e il numero delle Azioni A e delle Azioni B da emettere, di perfezionare ogni atto e dichiarazione necessari per l'emissione delle obbligazioni e delle azioni, nonché per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ivi compreso il potere di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento.”

Il Presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola il Consigliere Marco Ruini, il quale chiede chiarimenti sul meccanismo di richiesta di Rimborso in Natura delle obbligazioni, nel caso in cui tale richiesta sia solo parziale.

L'Amministratore Delegato Stefano Taioli conferma che è possibile che gli obbligazionisti presentino una richiesta di Rimborso in Natura solo di parte del POC da essi sottoscritto; l'eventuale parte residua delle obbligazioni non rimborsate potrà poi essere, alternativamente, oggetto di Rimborso in Natura per una successiva Operazione Rilevante, oggetto di conversione in Azioni A, oppure ancora oggetto di rimborso in denaro alla scadenza (per il solo valore nominale residuo).

Prende la parola il Consigliere Lisa Vascellari Dal Fiol, la quale afferma che la breve durata del prestito obbligazionario costituisce incentivo per la Società alla conclusione di Operazioni Rilevanti entro l'esercizio in corso.

L'Amministratore Delegato Stefano Taioli conferma tale aspetto e ricorda che ci sono diverse operazioni in fase di studio, che potrebbero costituire una Operazione Rilevante ai sensi del Regolamento del POC, entro l'anno. Egli sottolinea inoltre che quanto è oggetto dell'odierna proposta costituisce comunque uno strumento duttile, che si adatterebbe a qualsivoglia operazione oggi neppure prevedibile.

Il Presidente Giorgio Ruini chiede se vi siano sul mercato strumenti finanziari simili a quello oggetto di trattazione e se siano stati apprezzati dagli investitori.

L'Amministratore Delegato Stefano Taioli afferma che, per quanto gli è noto, sul mercato italiano non sussistono strumenti analoghi.

Le caratteristiche del POC costituiscono la realizzazione dell'idea di business che l'attuale management aveva fin dall'inizio e, in quanto tale, è stata condivisa e apprezzata dagli stakeholder e dagli interlocutori della Società.

Inoltre, egli precisa che le obbligazioni saranno strumenti negoziati tendenzialmente “illiquidi”, ma tale aspetto non dovrebbe costituire un disvalore per i potenziali investitori, visto il breve termine di scadenza. L'apprezzamento dello strumento finanziario, infatti, dipenderà unicamente

- 7 -

dalla capacità della Società di individuare Operazioni Rilevanti che possano offrire un proficuo ritorno per gli obbligazionisti.

Essendo esauriti gli interventi, la proposta viene messa ai voti.

Al termine della votazione, il presidente dà atto che le proposte di deliberazione sono approvate all'unanimità.

* * * * *

La trattazione di questo punto all'ordine del giorno termina alle ore 12,00, dandosi atto che gli ulteriori argomenti saranno oggetto di separata verbalizzazione a cura della Società.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente verbale:

“**A**” Elenco degli intervenuti

“**B**” Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

“**C**” Parere di congruità del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

“**D**” Regolamento del POC;

“**E**” Statuto sociale aggiornato a quanto sopra deliberato.

* * *

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alle stessa società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da esse indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,30 di questo giorno ventisette giugno duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Mario Notari


ELENCO DEGLI INTERVENUTI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nome e cognome	audio-conferenza/teleconferenza	assente
GIORGIO RUJINI (Presidente)	x	
STEFANO TAIOLI (AMMINISTRATORE DELEGATO)	x	
CLAUDIO ROBERTO CALABI	x	
LISA VASCELLARI DAL FIOI	x	
CLAUDIO BULGARELLI	x	
ALESSANDRO SQUERI		giustificato
MARCO RUJINI	x	

COLLEGIO SINDACALE

nome e cognome	audio-conferenza/teleconferenza	assente
ALESSANDRO NADASI (Presidente)	x	
MARIA PELLEGRINO	x	
CARLA RICCI	x	



Allegato " A " all'atto
in data 29-6-2023...
n. 25506/15424 rep.

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " B " all'atto
in data 27-6-2023
n. 25506/15424 rep.

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



1. Premessa

In data 28 settembre 2021, l'Assemblea straordinaria di ABC Company Società Benefit S.p.A. ("ABC" e la "Società") ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, per massimi euro 50.000.000 da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Nell'ambito della predetta facoltà, l'Assemblea straordinaria ha altresì attribuito all'organo amministrativo, tra l'altro, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione di detti strumenti finanziari e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni a ciò collegate.

Inoltre, in aggiunta alla predetta delega, in data 26 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, previa revoca della parte non esercitata della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan.

2. Sulle proposte di aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi delle facoltà al medesimo delegate per deliberare:

- 1) a valere sulla delega ex 2420-ter del Codice Civile conferita dall'Assemblea in data 28 settembre 2021, l'emissione di obbligazioni convertibili, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile di valore nominale complessivo massimo pari a Euro 8.160.000,00 (ottomilioneicentosesantamila /00) per massime n. 1600 (milleseicento) obbligazioni (le "Obbligazioni"), del valore nominale di Euro 5.100,00 (cinquemilacento/00) cadauna, in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni A della Società, con contestuale aumento di capitale a servizio della conversione e dell'eventuale pagamento degli interessi maturati sulle

Obbligazioni mediante emissione di Azioni A della Società (le "Azioni di Compendio" e il "POC"), a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 24.240,00 (ventiquattromiladuecentoquaranta/00), e massimi Euro 8.217.360,00 (ottomilioniduecentodiciassettemilatrecentosessanta /00) a titolo di sovrapprezzo, di cui Euro 0,01 (zerovirgolazerouno) per Azione A a titolo di capitale nominale ed Euro 3,39 (trevirgolatrentanove) a titolo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.424.000 (duemilioniquattrocentoventiquattromila) Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile (il "Primo Aumento di Capitale");

- 2) a valere sulla delega conferita dall'Assemblea in data 26 aprile 2023, in conseguenza della sottoscrizione delle Azioni A emesse a seguito dell'esercizio del Primo Aumento di Capitale, un aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo complessivo di Euro 12.120,00 (dodicimilacentventi), a titolo di capitale nominale senza sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 1.212.000 (unmilione duecentododicimila) Azioni B, al prezzo unitario di Euro 0,01 (zerovirgolazerouno), da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B dai medesimi possedute, fermo restando che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse (il "Secondo Aumento di Capitale").

Sia le azioni emesse nel contesto del Primo Aumento di Capitale al servizio del POC, che le azioni rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale, saranno azioni ordinarie della Società ed avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

3. Ragioni dell'esclusione e della limitazione del diritto di opzione

Il Primo Aumento di Capitale ed il POC perseguono lo scopo, coerente con l'attribuzione all'organo amministrativo della Società di una delega a tal riguardo, di reperire, in modo rapido ed efficiente, capitale di rischio da impiegarsi al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per perseguire l'oggetto sociale ed in particolare promuovere ed effettuare *club deal* e operazioni di aggregazione aziendale sulle imprese *target* di volta in volta individuate dalla Società.

In particolare si segnala che, come specificato nel regolamento del POC, è possibile che la Società, in sede di perfezionamento di un'operazione con una impresa *target*, possa contemplare anche il rimborso in natura, in tutto o in parte, del prestito obbligazionario, prevedendo l'attribuzione agli obbligazionisti di uno o più strumenti finanziari, ai termini e alle condizioni di volta in volta stabilite dalla Società (il "Rimborso in Natura") e specificati mediante una comunicazione che indicherà, *inter alia*, la formula - discrezionalmente determinata dal Consiglio di Amministrazione - sulla base del quale sarà calcolato il numero di strumenti finanziari da attribuire in concambio agli obbligazionisti a titolo di Rimborso in Natura, con una descrizione della specifica operazione nell'ambito della quale opererebbe tale tipologia di rimborso del POC.

Inoltre, per garantire una maggiore liquidità dei POC medesimi, la Società proporrà domanda di ammissione alla quotazione del POC presso Euronext Growth Milan PRO, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si specifica in aggiunta, che, come disciplinato nel regolamento del POC, qualora la Società non abbia comunicato la propria intenzione di perfezionare un'operazione con una impresa *target* entro i tempi e le modalità previsti nel medesimo regolamento, in caso di conversione delle Obbligazioni, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni di Compendio sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 1.500 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione.

Per un maggiore approfondimento sulla struttura del POC, con particolare riferimento, *inter alia*, all'ammontare, alla sua durata, al meccanismo e rapporto di conversione, agli interessi e ai termini di prescrizione, si rinvia al regolamento del POC allegato alla presente relazione *sub Allegato A*.

Quanto al Secondo Aumento di Capitale, quest'ultimo sarà offerto ai titolari di azioni B esclusivamente al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le due categorie di azioni nel caso in cui siano emesse e sottoscritte nuove Azioni A in virtù del Primo Aumento di Capitale.

4. La determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione e del rapporto di conversione del POC

Come sopra specificato, per il Primo Aumento di Capitale viene escluso il diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mentre il Secondo Aumento di Capitale è integralmente offerto in opzione ai titolari di Azioni B.

In particolare, ai fini della presente relazione, in conformità con la delega ricevuta dall'Assemblea straordinaria del 28 settembre 2021, il Primo Aumento di Capitale a servizio del POC è riservato ad investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Pertanto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a determinare (i) il prezzo di emissione delle azioni e (ii) il rapporto di conversione delle Azioni di Compendio offerte in conversione ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili emesse con il POC.

La determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione

La delibera assembleare del 28 settembre 2021, dispone che, per la determinazione del prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro *tranche*), dovrà tenersi conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di emissione delle nuove Azioni A sia pari a Euro 3,4 per ogni Azione A di nuova emissione.

Con riferimento ai criteri relativi alla determinazione dei predetti prezzi, si evidenzia che gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, del patrimonio netto della Società, da intendersi come valore "economico" della Società.

A tal riguardo si segnala che al 31 dicembre 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3523 mentre al 30 giugno 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3439, pari al NAV per Azione A rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2022.

Le Azioni B rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale saranno emesse ad un prezzo pari ad Euro 0,01 per ogni Azione B di nuova emissione, essendo il patrimonio netto e il NAV delle Azioni B negativo al 31 dicembre 2022.

La determinazione del rapporto di conversione del POC

Per quanto concerne la determinazione del rapporto di conversione delle obbligazioni emesse in ragione del POC, questo Consiglio di Amministrazione ritiene ragionevole determinare un rapporto di conversione fisso.

In particolare, come anche specificato nel Regolamento del POC *sub Allegato A*, il Consiglio di Amministrazione propone che la conversione sia effettuata sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 1.500 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione.

Il Consiglio di Amministrazione fa quindi presente che in caso di conversione totale del POC e del pagamento in natura delle cedole la diluizione massima sarà di 2.424.000 Azioni A.

5. Proposta di deliberazione

Considerato tutto quanto sopra rappresentato, per quanto attiene al secondo punto all'ordine del giorno, si riporta di seguito la proposta di deliberazione che verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company Società Benefit S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

- esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

- vista la bozza di regolamento del "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 2,00% 2023" ("Regolamento" e "POC")

DELIBERA

- 1 -

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., che trovasi allegata al presente verbale.

- 2 -

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e, pertanto, di approvare l'emissione del POC di massimi nominali Euro 8.160.000,00 con emissione alla pari di n. 1.600 obbligazioni del valore

nominale di Euro 5.100,00 ciascuna, aventi le seguenti caratteristiche:

- disciplina del POC:

le obbligazioni del POC saranno disciplinate dal Regolamento allegato al verbale, che viene approvato in bozza, autorizzando l'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, affinché apporti ogni modifica non sostanziale che si rendesse necessaria od opportuna al fine del buon esito dell'operazione di emissione del POC;

- tipologia di obbligazioni:

le obbligazioni costituiscono titoli nominativi e sono dirette e incondizionate, ma non garantite; esse saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e l'Emittente presenterà richiesta di ammissione alle negoziazioni sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan oggetto di negoziazione su Euronext Growth Milan;

- offerta delle obbligazioni:

le obbligazioni saranno offerte ad investitori professionali e, ove ammesse, oggetto di negoziazione sul segmento Professionale di Euronext Growth Milan, senza che si renda necessaria la pubblicazione del relativo prospetto di offerta ma esclusivamente la pubblicazione di un apposito documento di ammissione;

- prezzo di emissione:

ciascuna obbligazione è emessa ad un prezzo pari al loro valore nominale;

- durata:

il POC avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2023, salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipati;

- interessi e pagamenti:

le obbligazioni produrranno interessi al tasso fisso annuo lordo del 2% a decorrere dalla data di emissione e sino alla data di scadenza esclusivamente laddove l'Emittente non abbia comunicato, prima della Data di Scadenza, la propria intenzione di perfezionare un'Operazione Rilevante (come definita ai sensi del Regolamento); gli interessi saranno corrisposti agli Obbligazionisti in via posticipata alla scadenza del POC fermo restando che, laddove sia richiesta la conversione delle Obbligazioni, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni A;

- conversione:

le obbligazioni potranno essere convertite, unitamente al diritto agli interessi maturati ai sensi dell'art. 5.2(ii) del Regolamento, in Azioni A, nel rapporto di n. 1.500 Azioni A ogni n. 1 obbligazione convertita, a richiesta degli obbligazionisti, nella finestra temporale e con le condizioni previste nell'art. 7 del Regolamento;

- rimborso:

il POC sarà rimborsato alla scadenza, in unica soluzione, salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipati;

- 3 -

Di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 24.240,00, e massimi Euro 8.217.360,00 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.424.000 Azioni A alle seguenti condizioni:

- le nuove Azioni A vengono emesse, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in quanto a servizio della conversione delle obbligazioni del POC, sulla base di un rapporto di conversione di n. 1.500 Azioni A ogni n. 1 obbligazione convertita;*

- per ogni n. 1 obbligazione convertita saranno imputati a capitale nominali euro 0,01, mentre la residua parte del credito al rimborso di ciascuna obbligazione convertita, maggiorato dei relativi interessi maturati e non riscossi, sarà imputata a riserva sovrapprezzo;
- il termine finale di conversione delle obbligazioni in Azioni A viene fissato al giorno 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre);
- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto dal giorno di Borsa aperta successivo al 20 dicembre 2023, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;
- viene introdotta nell'art. 6.7 dello statuto sociale la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.240,00, mediante emissione di massime n. 2.424.000 nuove Azioni A, a servizio del prestito obbligazionario convertibile deliberato nella medesima sede, con termine finale al giorno 31 dicembre 2023.

- 4 -

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ai sensi dell'art. 2443 c.c., e pertanto di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 12.120,00, mediante emissione di massime n. 1.212.000 nuove Azioni B, alle seguenti condizioni:

- le nuove Azioni B dovranno essere offerte in opzione ai soli titolari di Azioni B ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale;
- le nuove Azioni B ove sottoscritte dai destinatari dell'offerta entro il termine all'uopo stabilito, senza alcun diritto all'inoportato, verranno emesse subordinatamente all'emissione di nuove Azioni A di compendio dell'aumento di capitale di cui alla deliberazione n. 2, in misura tale per cui, ai sensi dell'art. 6.1 dello statuto sociale, il numero di Azioni B effettivamente emesso sia tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 (una) Azione B ogni n. 2 (due) Azioni A esistenti (con eventuale arrotondamento in difetto all'unità intera);
- il termine finale di sottoscrizione delle Azioni B viene fissato al giorno 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) ovvero, se precedente, alla data di integrale conversione delle obbligazioni del POC;
- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), fermi restando gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;
- viene introdotta nell'art. 6.6 dello statuto sociale la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.120,00, mediante emissione di massime n. 1.212.000 nuove Azioni B".

- 5 -

Di conferire al consigliere delegato Stefano Taioli, con facoltà di subdelega e di attribuzione di mandati e

incarichi, ogni più ampio potere in relazione alle deliberazioni sopra adottate, ivi inclusi in particolare quelli di stabilire il numero delle tranches di emissione delle obbligazioni, delle Azioni A e delle Azioni B, nonché la dimensione delle medesime, individuare e determinare i destinatari delle obbligazioni e il numero delle Azioni A e delle Azioni B da emettere, di perfezionare ogni atto e dichiarazione necessari per l'emissione delle obbligazioni e delle azioni, nonché per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ivi compreso il potere di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento."

* * *

Il Collegio Sindacale metterà a disposizione il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni redatto ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile.

Milano, 22 giugno 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente,

Giorgio Ruini

Firmato digitalmente da:

GIORGIO RUINI

Data: 22/06/2023 12:21:26





Firmato digitalmente da:
NADASI ALESSANDRO
Firmato il 22/06/2023 11:35
Seriale Certificato: 18977654
Valido dal 29/06/2020 al 29/06/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Allegato " C " all'atto
in data...22-6-2023...
n.25506/15424 rep.

**PARERE DI CONGRUITA' DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2441,
COMMA 6, CODICE CIVILE**

Il Collegio Sindacale di ABC Company S.p.A. società benefit ("ABC" o la "Società"),

premesse che

- l'Assemblea degli Azionisti della Società del 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, per massimi euro 50.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.
- nell'ambito della già menzionata facoltà, l'Assemblea straordinaria ha altresì attribuito all'organo amministrativo, tra l'altro, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione di detti strumenti finanziari e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni a ciò collegate.
- in aggiunta alla predetta delega, in data 26 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, previa revoca della parte non esercitata della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare agli amministratori e dipendenti della Società

nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan.

- il Consiglio di Amministrazione intende ora avvalersi delle facoltà al medesimo delegate per deliberare:
- a valere sulla delega ex 2420-ter del Codice Civile conferita dall'Assemblea in data 28 settembre 2021, l'emissione di obbligazioni convertibili, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile di valore nominale complessivo massimo pari a euro 8.160.000,00 per n. 1600 obbligazioni del valore nominale di euro 5.100 cadauna, in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni A della Società, con contestuale aumento di capitale a servizio della conversione e dell'eventuale pagamento degli interessi maturati sulle Obbligazioni mediante emissione di Azioni A della Società, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali euro 24.240,00 e massimi euro 8.217.360,00 a titolo di sovrapprezzo, di cui euro 0,01 per Azione A a titolo di capitale nominale ed euro 3,39 a titolo sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 2.424.000 Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile (il "Primo Aumento di Capitale");
- a valere sulla delega conferita dall'Assemblea in data 26 aprile 2023, in conseguenza della sottoscrizione delle Azioni A emesse in conseguenza dell'esercizio del Primo Aumento di Capitale, un aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo complessivo di euro 12.120,00, a titolo di capitale nominale senza sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 1.212.000 Azioni B, al prezzo unitario di euro 0,01, da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B dai medesimi possedute, fermo restando che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse (il "Secondo Aumento di Capitale").
- il Primo Aumento di Capitale ed il POC perseguono lo scopo, coerente con l'attribuzione all'organo amministrativo della Società di una delega a tal riguardo, di reperire, in modo rapido ed efficiente, capitale di rischio da impiegarsi al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per perseguire l'oggetto sociale ed in particolare promuovere ed effettuare club deal e operazioni di aggregazione aziendale sulle imprese target di volta in volta individuate dalla Società.
- in particolare si segnala che, come specificato nel regolamento del POC, è possibile che la Società, in sede di perfezionamento di un'operazione con una impresa target, possa contemplare anche il rimborso in natura, in tutto o in parte, del prestito obbligazionario, prevedendo l'attribuzione agli obbligazionisti di uno o più strumenti finanziari, ai termini e alle condizioni di volta in volta stabilite dalla Società (il "Rimborso in Natura") e specificati mediante una comunicazione

che indicherà, inter alia, la formula - discrezionalmente determinata dal Consiglio di Amministrazione - sulla base del quale sarà calcolato il numero di strumenti finanziari da attribuire in concambio agli obbligazionisti a titolo di Rimborso in Natura, con una descrizione della specifica operazione nell'ambito della quale opererebbe tale tipologia di rimborso del POC. Inoltre, per garantire una maggiore liquidità dei POC medesimi, la Società proporrà domanda di ammissione alla quotazione del POC presso Euronext Growth Milan PRO, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Come sopra specificato, per il Primo Aumento di Capitale viene escluso il diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mentre il Secondo Aumento di Capitale è integralmente offerto in opzione ai titolari di Azioni B.

Il Primo Aumento di Capitale a servizio del POC è riservato ad investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Pertanto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a determinare (i) il prezzo di emissione delle azioni e (ii) il rapporto di conversione delle Azioni di Compendio offerte in conversione ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili emesse con il POC.

Con riferimento al prezzo di emissione delle nuove azioni, la delibera assembleare del 28 settembre 2021, dispone che, per la determinazione del prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), dovrà tenersi conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di emissione delle nuove Azioni A sia pari a euro 3,4 per ogni Azione A di nuova emissione.

Con riferimento ai criteri relativi alla determinazione dei predetti prezzi, si evidenzia che gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, del patrimonio netto della Società, da intendersi come valore "economico" della Società.

Il collegio prende atto che al 31 dicembre 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a euro 3,3523 mentre al 30 giugno 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a euro 3,3439, pari al NAV per Azione A rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2022.

Le Azioni B rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale saranno emesse ad un prezzo pari ad euro 0,01 per ogni Azione B di nuova emissione, essendo il patrimonio netto e il NAV delle azioni B negativo al 31 dicembre 2022.

Il collegio sindacale, pertanto, per quanto di competenza, letta la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione dei Signori Azionisti e del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice civile

esprime

parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove Azioni di categoria A ad un prezzo unitario di euro 3,4 e delle Azioni di categoria B ad un prezzo unitario di euro 0.01.

Genova 22 giugno 2023

f.to Il Collegio Sindacale



Allegato " D " all'atto
in data...27-6-2023...
n. 25506/15424 rep.

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DENOMINATO "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE ABC COMPANY 2023 - 2,00% SALVO
OPERAZIONE RILEVANTE"**

ml

ml

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. IMPORTO, TAGLIO E TITOLI.....	5
3. PREZZO DI EMISSIONE.....	5
4. DURATA.....	6
5. INTERESSI.....	6
6. RIMBORSO ORDINARIO.....	7
7. DIRITTO DI CONVERSIONE.....	7
8. RIMBORSO IN NATURA	8
9. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE	10
10. REGIME FISCALE.....	11
11. TERMINI DI PRESCRIZIONE.....	11
12. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE	11
13. AMMISSIONE A QUOTAZIONE.....	12
14. MISCELLANEA.....	12
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	12

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli, i seguenti termini hanno il significato a essi di seguito attribuito:
- 1.1.1 **“Ammissione a Quotazione”**: indica l’ammissione a quotazione di uno strumento finanziario su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
- 1.1.2 **“Annuncio al Mercato”** deve intendersi l’annuncio al pubblico da parte dell’Emittente (nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile) della sottoscrizione degli accordi vincolanti (seppur – se del caso – condizionati) aventi ad oggetto l’Operazione Rilevante. Si precisa che l’Annuncio al Mercato dovrà contenere espressamente l’indicazione della circostanza che l’Emittente qualifichi l’Operazione Rilevante come tale ai fini del presente Regolamento.
- 1.1.3 **“Assemblea”** indica l’assemblea dei soci dell’Emittente, in sede ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi.
- 1.1.4 **“Aumento di Capitale a Servizio del Prestito”** indica l’aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 8.241.600,00 (ottomilioniduecentoquarantunomilaseicento/00), di cui Euro 24.240,00 (ventiquattromiladuecentoquaranta/00) a titolo di capitale nominale e massimi Euro 8.217.360,00 (ottomilioniduecentodiciassettemilatrecentosessanta/00) a titolo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.424.000 (duemilioniquattrocentoventiquattromila) Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato il 22 giugno 2023 dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente a valere sulla delega *ex* 2420-*ter* del Codice Civile, conferita dall’Assemblea in data 28 settembre 2021.
- 1.1.5 **“Azioni A”** indica le azioni ordinarie di categoria A dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, e ammesse alle negoziazioni su EGM PRO alla data del presente Regolamento.
- 1.1.6 **“Azioni di Compendio”** indica le massime n. 2.424.000 (duemilioniquattrocentoventiquattromila) Azioni A, rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio del Prestito e irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 7.
- 1.1.7 **“Codice Civile”** indica il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.8 **“Comunicazione Operazione Rilevante”** ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.
- 1.1.9 **“Consiglio di Amministrazione”** indica il consiglio di amministrazione dell’Emittente.

- 1.1.10 “**Conto Vincolato**” indica il conto corrente vincolato che sarà aperto dalla Società presso una primaria istituzione finanziaria presso il quale saranno depositati i proventi del Prestito.
- 1.1.11 “**Costi di Emissione e Ammissione**” indica i costi, oneri e spese sostenuti dall’Emittente per l’emissione del Prestito e la successiva Ammissione a Quotazione delle Obbligazioni, in ogni caso fino a concorrenza dell’importo massimo di complessivi Euro 75.000.
- 1.1.12 “**Data di Emissione**” indica il [•] luglio 2023.
- 1.1.13 “**Data di Pagamento Ordinaria**” ha il significato di cui al Paragrafo 5.2.
- 1.1.14 “**Data di Rimborso in Natura**” indica la data in cui gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti, ai termini e alle condizioni di cui all’Articolo 8.
- 1.1.15 “**Data di Scadenza**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.
- 1.1.16 “**EGM**” indica Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 1.1.17 “**EGM PRO**” indica il Segmento Professionale di EGM.
- 1.1.18 “**Emittente**” indica la società ABC Company S.p.A. – Società Benefit con sede legale in Milano (Italia), via Chiossetto n. 12, con partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 02471620027.
- 1.1.19 “**Euronext Securities Milan**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, e denominazione commerciale “*Euronext Securities Milan*”.
- 1.1.20 “**Giorno Lavorativo**” indica ogni giorno diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche non sono aperte sulla piazza di Milano e Roma.
- 1.1.21 “**Obbligazioni**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.
- 1.1.22 “**Obbligazionisti**” indica i sottoscrittori del Prestito.
- 1.1.23 “**Operazione Rilevante**” indica qualsivoglia operazione nel contesto della quale l’Emittente acquisisca, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale di, ovvero strumenti finanziari emessi da, una società, e che contempli anche il rimborso, in tutto o in parte, del Prestito mediante l’attribuzione agli Obbligazionisti di Strumenti in Concambio.
- 1.1.24 “**Periodo di Esercizio**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.

- 1.1.25 **“Periodo di Limitazione”** ha il significato di cui al Paragrafo 7.2(ii).
- 1.1.26 **“Prestito”** ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.
- 1.1.27 **“Rapporto di Conversione”** ha il significato di cui al Paragrafo 7.3.
- 1.1.28 **“Rappresentante Comune”** ha il significato di cui al Paragrafo 12.1.
- 1.1.29 **“Regolamento”** indica il presente regolamento.
- 1.1.30 **“Richiesta di Conversione”** ha il significato di cui al Paragrafo 7.2.
- 1.1.31 **“Rimborso in Natura”** ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.
- 1.1.32 **“Strumenti in Concambio”** ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.
- 1.1.33 **“TUF”** indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.34 **“Valore Nominale”** ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.

2. **IMPORTO, TAGLIO E TITOLI**

2.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato *“Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% salvo Operazione Rilevante”* (il **“Prestito”**), di valore nominale complessivo massimo pari a Euro 8.160.000,00 (ottomilionicentosessantamila/00), è costituito da massime n. 1.600 (milleseicento) obbligazioni (le **“Obbligazioni”**), del valore nominale di Euro 5.100,00 (cinquemilacento/00) cadauna (il **“Valore Nominale”**), in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni di Compendio ai termini e alle condizioni del presente Regolamento.

2.2 Le Obbligazioni:

- (i) potranno essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali;
- (ii) sono nominali e sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Euronext in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF (codice ISIN (*International Security Identification Number*) [•]); e
- (iii) costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate, e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente.

2.3 I proventi del Prestito saranno depositati dall'Emittente presso il Conto Vincolato.

3. **PREZZO DI EMISSIONE**

3.1 Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al loro Valore Nominale (i.e., Euro 5.100,00 (*cinquemilacento/00*) per ciascuna Obbligazione).

4. DURATA

4.1 Il Prestito ha durata di 5 (cinque) mesi a partire dalla Data di Emissione e sino all'ultimo giorno del 5° (quinto) mese successivo e cioè sino al 31 dicembre 2023 (la "Data di Scadenza").

5. INTERESSI

5.1 Fatta eccezione per quanto previsto al Paragrafo 5.2:

- (i) le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,00% (due per cento) a partire dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla Data di Scadenza (inclusa), fermo restando che – in considerazione della durata del Prestito inferiore a 1 (un) anno – gli interessi in concreto eventualmente spettanti agli Obbligazionisti saranno calcolati facendo applicazione della convenzione "Actual/Actual", secondo quanto meglio previsto al Paragrafo 5.3; e
- (ii) gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento posticipato da effettuarsi in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

5.2 In deroga a quanto previsto al Paragrafo 5.1:

- (i) nel caso in cui l'Emittente – prima della data di Scadenza – abbia comunicato la propria intenzione di perfezionare un'Operazione Rilevante trasmettendo la Comunicazione Operazione Rilevante di cui al Paragrafo 8.2, agli Obbligazionisti:
 - (a) non saranno riconosciuti interessi a valere sulle Obbligazioni per le quali sia richiesto il Rimborso in Natura secondo quanto previsto all'Articolo 8;
 - (b) non saranno riconosciuti interessi a valere sulle Obbligazioni che, in quanto non oggetto di Rimborso in Natura, siano oggetto di conversione ai sensi dell'Articolo 7; e
 - (c) non saranno riconosciuti interessi a valere sulle Obbligazioni che, in quanto non oggetto di Rimborso in Natura, siano oggetto di rimborso ordinario ai sensi dell'Articolo 6;
- (ii) al di fuori del caso di cui al precedente punto (i)(c) – e pertanto esclusivamente laddove l'Emittente non abbia comunicato prima della Data di Scadenza la propria intenzione di perfezionare un'Operazione Rilevante

trasmettendo la Comunicazione Operazione Rilevante di cui al Paragrafo 8.2 – in caso di conversione delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 7, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni di Compendio in base al Rapporto di Conversione.

5.3 Gli interessi maturati saranno determinati moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 5.100,00 (*cinquemilacento/00*), per il tasso di interesse di cui al Paragrafo 5.1, con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 euro arrotondati al centesimo di Euro inferiore). La convenzione di calcolo degli interessi è "Actual/Actual".

5.4 Gli interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi.

6. RIMBORSO ORDINARIO

Le Obbligazioni che non siano oggetto di conversione ai sensi dell'Articolo 7 ovvero di Rimborso in Natura saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, alla pari, unitamente agli interessi eventualmente maturati ai sensi dell'Articolo 5, fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 14.1.

7. DIRITTO DI CONVERSIONE

7.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 7.6, ciascun Obbligazionista potrà richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in Azioni di Compendio nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2023 e il 20 dicembre 2023 (estremi inclusi) (il "Periodo di Esercizio").

7.2 Al ricorrere dei presupposti e alle condizioni di cui al Paragrafo 7.1, gli Obbligazionisti interessati potranno esercitare il proprio diritto di conversione mediante richiesta da presentare all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente in qualunque Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Esercizio (la "Richiesta di Conversione"). Le Richieste di Conversione:

- (i) dovranno contenere indicazione, tra le altre cose, del numero di Obbligazioni portate in conversione e del numero complessivo di Azioni di Compendio alla cui conversione le Obbligazioni danno titolo, determinato in conformità alle applicabili disposizioni del presente Regolamento e tenuto altresì conto degli interessi maturati, secondo quanto previsto al Paragrafo 5.2(iii); e
- (ii) non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia convocato un'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sino al giorno (incluso) in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea (il "Periodo di Limitazione").

- 7.3 La conversione sarà effettuata sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 1.500 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazioni (il “**Rapporto di Conversione**”).
- 7.4 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento regolare e saranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata appena possibile e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio.
- 7.5 Nei casi in cui, all'atto della conversione ai sensi del presente Articolo, spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.
- 7.6 Fermo restando quanto precede, ciascun Obbligazionista potrà altresì richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in Azioni di Compendio qualora venga resa pubblica la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio diretta agli azionisti dell'Emittente e concernente tutte o parte delle Azioni A (l'“**OPA**”) diversa da qualsivoglia OPA promossa dallo stesso Emittente sulle proprie Azioni A. A tal fine:
- (i) l'Emittente si impegna a: (a) comunicare agli Obbligazionisti la facoltà, per gli stessi, di richiedere la conversione delle proprie Obbligazioni al ricorrere delle condizioni di cui al presente Paragrafo 7.6 (e, pertanto, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui al Paragrafo 7.1); e (b) fissare la data di attribuzione delle Azioni di Compendio in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il diritto di conversione loro attribuito ai sensi del presente Paragrafo 7.6 di poter apportare all'OPA medesima le Azioni di Compendio emesse in loro favore; e
 - (ii) per quanto non espressamente disciplinato al presente Paragrafo 7.6, troveranno applicazione i Paragrafi 7.2 (con espressa esclusione del punto (ii)), 7.3, 7.4 e 7.5 *mutatis mutandis*.

8. **RIMBORSO IN NATURA**

- 8.1 A partire dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, ogniqualvolta l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante, gli Obbligazionisti avranno diritto di ottenere il rimborso in natura di tutte o parte delle rispettive Obbligazioni, attraverso l'assegnazione di uno o più strumenti finanziari (gli “**Strumenti in Concambio**”), ai termini e alle condizioni di volta in volta stabilite dall'Emittente nel rispetto delle condizioni di cui al presente Articolo 8 (il “**Rimborso in Natura**”).
- 8.2 L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti i termini e le condizioni del Rimborso in Natura mediante apposita comunicazione da trasmettere entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data dell'Annuncio al Mercato (la “**Comunicazione**”).

Operazione Rilevante").

8.3 La Comunicazione Operazione Rilevante dovrà contenere:

- (i) una sintetica descrizione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) l'indicazione della formula sulla base del quale sarà calcolato il numero di Strumenti in Concambio da attribuire agli Obbligazionisti a titolo di Rimborso in Natura delle relative Obbligazioni, restando inteso che tale formula sarà discrezionalmente determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente;
- (iii) l'indicazione del termine entro il quale gli Obbligazionisti dovranno comunicare all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente la propria decisione irrevocabile di richiedere il Rimborso in Natura e il numero di Obbligazioni da rimborsare; e
- (iv) ogni ulteriore indicazione che l'Emittente reputi utile o opportuna ai fini del Rimborso in Natura, ivi inclusi gli eventuali criteri di riparto applicabili qualora il controvalore delle richieste di Rimborso in Natura ecceda il controvalore del numero massimo di Strumenti in Concambio assegnabili nel contesto dell'Operazione Rilevante.

8.4 Gli Obbligazionisti dovranno comunicare la propria decisione irrevocabile e incondizionata di ottenere, in tutto o in parte, il Rimborso in Natura delle rispettive Obbligazioni presentando all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente un apposito modulo, che sarà messo a disposizione degli stessi contestualmente alla Comunicazione Operazione Rilevante, compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e comprensivo della documentazione ancillare e di supporto eventualmente richiesta.

8.5 Gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta nel minor tempo tecnico possibile dopo il completamento dell'Operazione Rilevante. Resta inteso che nei casi in cui sia previsto che il Rimborso in Natura avvenga tramite strumenti finanziari per i quali sia prevista l'Ammissione a Quotazione: (i) gli stessi saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta quanto prima possibile dopo la relativa Ammissione a Quotazione; e (ii) qualora l'Ammissione a Quotazione non venga perfezionata per qualsivoglia ragione entro 30 (trenta) giorni dalla Comunicazione Operazione Rilevante, non sarà dato corso al Rimborso in Natura.

8.6 A fine di chiarezza, coerentemente con quanto previsto al Paragrafo 5.2, si precisa che non saranno riconosciuti interessi in relazione alle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura e, pertanto, il numero di Strumenti in Concambio da attribuire a ciascun Obbligazionista sarà determinato - facendo applicazione della formula

individuata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata agli Obbligazionisti – tenendo in considerazione il solo valore nominale delle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura.

8.7 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo, all'atto del Rimborso in Natura spetti un numero non intero di Strumenti in Concambio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnati Strumenti in Concambio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

9. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

9.1 Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, l'Emittente:

- (i) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni A, *warrant* sulle Azioni A o titoli simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione;
- (ii) effettui un raggruppamento o frazionamento di Azioni A, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- (iii) effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove Azioni A, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all'aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- (iv) proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione nei casi in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), a ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate a ogni azione dell'Emittente sulla base del relativo rapporto di cambio, ove la data di efficacia della conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione.

9.2 Nessuna modifica sarà apportata al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o altri strumenti finanziari siano emessi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quattro, cinque e/o otto, del Codice Civile.

9.3 In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di

Scadenza l'Emittente effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei commi precedenti, o comunque si verifichino eventi di qualsiasi tipo che comportino fenomeni di diluizione o concentrazione del capitale, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire, secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

10. REGIME FISCALE

10.1 Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

11. TERMINI DI PRESCRIZIONE

11.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono:

- (i) per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del Regolamento per il pagamento degli interessi; e
- (ii) per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

12. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

12.1 Per tutta la durata del Prestito, viene sin d'ora nominato quale rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**") [•], fermo restando che - ove necessario - l'Emittente convocherà entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Emissione una apposita assemblea degli Obbligazionisti per la conferma del suddetto Rappresentante Comune.

12.2 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

12.3 L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte, per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

13. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

- 13.1 L'Emittente presenterà a Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su EGM PRO.
- 13.2 Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni A e/o le Obbligazioni venissero revocate dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del presente Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuiti agli Obbligazionisti. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste al Paragrafo 14.3.
- 13.3 La previsione di cui al Paragrafo 13.2 non troverà applicazione nel caso in cui le Obbligazioni non venissero ammesse alle negoziazioni e/o in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni A su EGM PRO, con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

14. MISCELLANEA

- 14.1 Saranno a carico degli Obbligazionisti:
- (i) i Costi di Emissione e i costi di Ammissione; nonché
 - (ii) i costi, le spese e qualsivoglia tipo di esborso (ivi inclusi eventuali compensi professionali) relativi a: (a) il mantenimento della quotazione delle Obbligazioni su EGM PRO; (b) l'esecuzione di ciascuna Operazione Rilevante; e (c) il Rappresentante Comune.
- 14.2 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Regolamento, ivi compresa la nomina del Rappresentante Comune. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicano le norme di legge.
- 14.3 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate tramite Euronext Securities Milan ovvero tramite pubblicazione sul sito internet www.abccompany.it e comunicazione al Rappresentante Comune.
- 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
- 15.1 Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Mauri



Allegato "E" all'atto in data 27-6-2023 n. 25506/15424 rep.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "**ABC Company S.p.A. Società Benefit**" o in breve "**ABC S.p.A.**" senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica (la "**Società**").

Art. 2) SEDE

La Società ha sede legale in Milano all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con deliberazione del consiglio di amministrazione. La Società, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie o dipendenze di ogni genere o unità locali comunque denominate.

Art. 3) DURATA

La durata della Società, salvo proroga o scioglimento, è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

Art. 4) OGGETTO

La Società ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e organizzazione aziendale, strutturazione di operazioni di finanza straordinaria e di questioni connesse (ivi incluse a titolo esemplificativo acquisizioni e cessioni di aziende e/o rami d'azienda, fusioni, scissioni, operazioni di ristrutturazione finanziarie e/o riorganizzazioni aziendali o societarie e accesso al mercato del capitale di rischio mediante quotazioni di strumenti finanziari). L'attività sarà rivolta sia a società con elevati potenziali di crescita ovvero a società in temporanee situazioni di difficoltà ma caratterizzate da business model validi e distintivi.

La Società potrà svolgere anche attività finalizzate all'assunzione e la gestione di partecipazioni, anche di controllo, in imprese sia in Italia che all'estero, a scopo di stabile investimento. Inoltre, la Società potrà prestare servizi a favore delle società partecipate, inter alia, servizi di coordinamento tecnico-amministrativo, di strategia aziendale, gestionali, informatici, legali, contabili, promozionali e di marketing nonché attività relative alla gestione delle risorse umane e di pianificazione finanziaria.

La Società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria e la promozione o la partecipazione alla costituzione di società.

La Società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, ivi incluse le operazioni finanziarie e il rilascio di garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo.

E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/ elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività

subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso.

La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla Società, quali a titolo esemplificativo, lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori e creditori, società partecipate, azionisti, pubblica amministrazione e società civile. In particolare, la Società persegue la seguente finalità specifica di beneficio comune: diffusione della cultura finanziaria, della sostenibilità e della corporate governance nelle piccole e medie imprese italiane, affinché possano competere al meglio, anche attraverso processi innovativi e modelli di business sostenibili (ad esempio, tramite: l'uso sostenibile dell'innovazione finanziaria; la promozione della green economy, in particolare della gestione sostenibile dell'energia e dell'acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso; la promozione dell'innovazione e della digital transformation; il supporto ai territori, anche attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; la creazione di un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, creando condizioni favorevoli all'accoglienza ed inclusione, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e i sistemi di welfare).

Art. 5) DOMICILIO

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci. Gli amministratori e i sindaci devono comunicare alla Società il proprio numero di fax e/o il proprio indirizzo di posta elettronica ovvero ogni variazione degli stessi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO SOCI E CAPITALE

Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.520.485,60 ed è diviso in complessivo numero n. 7.631.095 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:

- a) n. 5.087.397 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");
- b) n. 2.543.698 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").

Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B. In ogni caso di aumento di capitale a pagamento la deliberazione deve sempre prevedere l'emissione di un numero di Azioni A e di un numero di Azioni B proporzionale al numero delle Azioni A e delle Azioni B esistenti al momento della deliberazione medesima, da offrire in opzione rispettivamente ai soli titolari di Azioni A e ai soli titolari di Azioni B.

Resta fermo che, in caso di mancato integrale esercizio del diritto di opzione sulle Azioni B, le azioni inoplate che venissero eventualmente sottoscritte assumeranno automaticamente natura di Azioni A.

Qualora venisse deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione con emissione di Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 o 5, c.c., la delibera di aumento di capitale deve necessariamente prevedere l'emissione anche di un proporzionale numero di Azioni B da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B.

Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della Società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La Società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della Società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

- 6.2 Nel caso di comunicazione alla Società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente coldetentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulla Società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.
- 6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.
- 6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la Società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a:
(i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.
- 6.5 Il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2021, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 8.658.250,00, mediante emissione di massime n. 5.870.000 nuove Azioni A e massime n. 2.935.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 gennaio 2022. Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre

2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 60.000,00, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni A e massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 agosto 2023.

Il Consiglio di Amministrazione n data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.000,00 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027; (ii) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.000,00, mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027.

- 6.6 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e con ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle Azioni al servizio della conversione; (ii) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (iii) in caso di esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (iv) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.240,00, mediante emissione di massime n. 2.424.000 nuove Azioni A, a servizio del prestito obbligazionario convertibile deliberato nella medesima sede, con termine finale al giorno 31 dicembre 2023.

- 6.7 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ha deliberato, previa revoca della parte non

esercitata della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan ("EGM"), nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione, con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.120,00, mediante emissione di massime n. 1.212.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2023.

- 6.8 Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul Mercato EGM di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la "Disciplina sulla Trasparenza"). Il socio che venga a detenere Azioni A ammesse alla negoziazione sull'EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quanto previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La

partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

Art. 7) FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

Finanziamenti degli azionisti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia tempo per tempo vigente. Tali finanziamenti concessi dagli azionisti alla Società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del codice civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso infruttiferi di interessi. La Società può altresì assumere finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 9) AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

- 9.1 Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti, nei limiti di legge. In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. In caso di aumento di capitale con emissione di una o più categorie di azioni senza rispettare le proporzioni preesistenti, ferma restando la necessità dell'approvazione delle assemblee speciali ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto, il diritto di opzione inerente le azioni di ciascuna categoria ha ad oggetto le azioni della medesima categoria fino a concorrenza delle azioni emesse ovvero, in mancanza e per differenza, azioni delle altre categorie in misura proporzionale. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile, e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento. Qualora la società decida di provvedere in caso di riduzione volontaria del capitale sociale all'assegnazione di beni in natura ai soci, il valore dei beni assegnati deve risultare da apposita relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, con possibilità per la società di versare conguagli in denaro.
- 9.2 Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, nell'osservanza di ogni altra disposizione normativa e regolamentare.

Art. 10) VINCOLI SULLE AZIONI B

In caso di pegno o usufrutto di Azioni B, il diritto di voto spetta all'azionista, senza facoltà di convenzione contraria, in deroga all'articolo 2352 del codice civile.

Art. 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1 Le Azioni A sono liberamente trasferibili sia per atti inter vivos che per mortis causa.

11.2 Le Azioni B potranno essere trasferite unicamente congiuntamente tra di loro e previa comunicazione (la "Comunicazione di Trasferimento") da parte del loro titolare (il "Socio Cedente"), indirizzata a mezzo di lettera raccomandata al presidente del consiglio di amministrazione, che provvederà a darne comunicazione agli altri titolari di Azioni B non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento. La Comunicazione di Trasferimento dovrà, a pena di inefficacia:

- (i) indicare il numero di Azioni B oggetto di trasferimento;
- (ii) indicare le generalità del soggetto destinatario del trasferimento;
- (iii) indicare il titolo del trasferimento e il suo eventuale corrispettivo in denaro, ovvero per il caso di corrispettivo differente dal denaro;
- (iv) indicare le condizioni e modalità di pagamento del corrispettivo del trasferimento, ove previsto. Ove per il trasferimento sia previsto un corrispettivo in denaro, ciascuno degli altri titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento, offrendo contestualmente il pagamento del corrispettivo di cessione alle medesime condizioni di pagamento indicate nella Comunicazione di Trasferimento. Ove per il Trasferimento sia previsto un corrispettivo diverso dal denaro (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, anche in ipotesi di permuta o conferimento delle azioni, ovvero in caso di loro trasferimento nell'ambito di cessione, affitto o usufrutto di azienda, fusione o scissione del Socio Cedente) ovvero non sia previsto corrispettivo alcuno, ciascuno dei titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di opzione di acquisto di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento; in tale ipotesi, il trasferimento in favore del socio che avrà esercitato il diritto di opzione avverrà per un corrispettivo da determinarsi sulla base della relazione di stima di cui al punto (iv). Tanto la prelazione quanto l'opzione di acquisto di cui al presente articolo 11 potranno essere esercitate unicamente per la totalità delle Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento, con la conseguenza che ciascuna dichiarazione di esercizio dei diritti di cui al presente articolo 11 dovrà intendersi automaticamente estesa in misura strettamente proporzionale all'intero numero di Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento.

11.3 In ogni caso, e quindi anche per l'ipotesi di esercizio dei diritti di prelazione o opzione di acquisto di cui al presente articolo 11, il trasferimento delle Azioni B sarà soggetto al gradimento del consiglio di amministrazione, che potrà negarlo qualora il soggetto destinatario del trasferimento: (i) svolga direttamente o indirettamente attività concorrenziale con quella della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (ii) sia socio, amministratore, sindaco o revisore di società che svolgano attività concorrenziale con quelle della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (iii) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero gli sia stato nominato un amministratore di sostegno; (iv) sia stato condannato anche con provvedimento non definitivo a una pena detentiva, o che comporti comunque quale sanzione accessoria

l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi; (v) non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società. Per il caso in cui il gradimento sia negato per le ragioni di cui al punto (v), dovrà essere indicato dal consiglio di amministrazione al Socio Cedente, a pena di inefficacia della negazione del gradimento, il nominativo di altro acquirente gradito, unitamente alla dichiarazione irrevocabile di quest'ultimo di assenso all'acquisto, da esercitarsi al prezzo di cui al presente articolo 11.3 per la prelazione e l'opzione di acquisto, a seconda del caso. Decorso il termine di trenta giorni dalla Comunicazione di Trasferimento (ovvero dalla dichiarazione di esercizio della prelazione o dell'opzione di acquisto), il gradimento dovrà intendersi implicitamente concesso; in caso di negazione del gradimento al trasferimento in favore di uno o più soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ovvero il diritto di opzione di cui al presente articolo 11, il Socio Cedente potrà trasferire le Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento al beneficiario del trasferimento indicato nella medesima, unicamente col gradimento del consiglio di amministrazione.

- 11.4 Per il caso di pignoramento di Azioni B o di loro vendita coattiva a seguito di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale del socio titolare, ovvero ancora nel caso di sequestro di Azioni B, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione ovvero del diritto di opzione di acquisto di cui all'articolo 11.2 e per l'espressione del gradimento decorreranno dalla richiesta di iscrizione a libro soci del trasferimento all'acquirente ovvero del provvedimento di nomina del custode ovvero ancora, se del caso, dalla notifica alla società dei relativi provvedimenti, per le azioni non emesse.
- 11.5 In deroga a quanto indicato agli articoli da 11.2 ad 11.4, il trasferimento di Azioni B dal socio titolare delle stesse a società da questo partecipate e, nel caso di detenzione delle stesse da parte di società, a propri soci, è libero da qualsiasi vincolo o formalità fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.
- 11.6 La modifica o rimozione dei vincoli statutari alla circolazione delle Azioni B previsti dal presente statuto ovvero l'introduzione di nuovi vincoli non attribuirà a nessuna categoria di soci il diritto di recedere dalla società.
- 11.7 Per "Trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende ai fini del presente statuto qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa su base volontaria o coattiva, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti la titolarità delle azioni ovvero siano trasferiti i relativi diritti di voto, ivi comprese, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione forzata o coattiva anche concorsuale, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.
- 11.8 Nell'ipotesi in cui le Azioni A risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.

Art. 12) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI – OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE – REVOCA

12.1 Identificazione degli azionisti

La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni A in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino

almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell’Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull’EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei sociistanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

12.2 Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio

Fino al momento in cui le Azioni A emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti EGM”). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’Articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.3 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni A sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti CONSOB”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti CONSOB preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto.

12.4 Altre disposizioni in materia di OPA

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto. Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall'articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e sempreché la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell'offerta.

12.5 Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società (l'"Euronext Growth Advisor") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 13) RECESSO

13.1 I titolari di azioni hanno diritto di recedere dalla società nei casi e alle condizioni previsti per legge.

13.2 Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati:

- i. le generalità dell'azionista recedente;
- ii. il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- iii. il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società.

Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere al deposito delle azioni per le quali è esercitato il recesso presso la sede della società ovvero, per le azioni dematerializzate, provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.

13.3 Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

13.4 Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7, del codice civile, l'effettivo recesso al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione per un numero di azioni uguale o maggiore del 50% più un'azione del capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società, da accertarsi da parte dell'assemblea straordinaria che il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della delibera di approvazione del bilancio presso il Registro delle Imprese. Si applica alla delibera dell'assemblea straordinaria l'articolo 2436 del codice civile. Si

applica altresì l'articolo 2437-bis del codice civile.

13.5 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 14) FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Con le maggioranze previste dalla legge l'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente statuto. In particolare l'assemblea: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

Art. 16) CONVOCAZIONE

L'assemblea generale deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea generale è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale. L'assemblea generale può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate. L'avviso di convocazione deve indicare: i. il luogo in cui si svolgerà l'assemblea; ii. la data e l'ora dell'assemblea; iii. l'ordine del giorno; iv. le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che il relativo avviso di convocazione lo preveda e fornisca indicazione sui luoghi collegati in via telematica o indichi le modalità per connettersi in video o audio conferenza e tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della

riunione.

Art. 17) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Hanno diritto di intervenire all'assemblea generale coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha facoltà, ove consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'Articolo 135-undecies del TUF e delle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti CONSOB. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Non possono essere designati né membri degli organi amministrativo o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste. Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 18) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o, impedimento o su sua designazione, da un altro membro del consiglio di amministrazione designato dall'assemblea medesima. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Dal verbale dovranno risultare: i. la data dell'assemblea; ii. l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); iii. le modalità e i risultati delle votazioni; iv. l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; v. ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 19) ASSEMBLEE SPECIALI

Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile nonché le

deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge. Oltre all'approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli dei diritti di categoria ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sono in ogni caso assoggettate alla necessaria approvazione dell'assemblea speciale delle sole Azioni B, a valere anche quale voto determinante in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria ove si tratti di materia ricompresa nelle competenze della medesima, le deliberazioni aventi per oggetto: i. qualsiasi modifica dello statuto sociale; ii. la trasformazione, fusione o la scissione e scioglimento della società; iii. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi. Le deliberazioni di riduzione del capitale sociale a copertura di perdite e di conseguente aumento di capitale finalizzato alla ricostituzione del minimo legale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili di legge o regolamento non devono essere approvate dall'assemblea speciale. L'assemblea speciale deve deliberare in merito all'approvazione delle delibere dell'assemblea generale contestualmente ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data della stessa. La mancata autorizzazione da parte dell'assemblea speciale della delibera in questione ha l'effetto di impedire l'assunzione della delibera da parte dell'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi. Le assemblee speciali sono convocate dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune (ove nominato) dei relativi azionisti speciali nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) delle azioni della categoria.

Sono tuttavia valide le assemblee speciali, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e partecipi all'assemblea il rappresentante comune degli azionisti speciali. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea straordinaria. Qualora non venga assunta alcuna deliberazione dalle assemblee speciali di cui al presente articolo, si considererà competente l'assemblea generale.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20) COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

20.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), anche non soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno:

(i) 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da massimi 7 (sette) membri;

(ii) 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri.

(“**Amministratore/i Indipendente/i**”).

20.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui agli Articoli seguenti. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un

- medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 20.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 20.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) inferiore o pari a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.
- 20.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 20.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti Articoli si considera come non presentata.
- 20.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.
- 20.8 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:
- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno;
 - (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.
- 20.9 Qualora non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal presente statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di

- amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor, se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 20.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 20.11 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 20.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 20.13 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i soli candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 20.14 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto.
- 20.15 La perdita da parte di un Amministratore Indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli Amministratori Indipendenti stabilito dal presente statuto.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui all'Articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora venga a mancare un Amministratore Indipendente, e in virtù di ciò venga meno il numero minimo degli Amministratori Indipendenti stabilito dal presente statuto, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza e (ii) essere stato individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor.
- 20.16 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 20.17 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea

per la nomina del nuovo organo amministrativo

Art. 21) POTERI

- 21.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 21.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso; (v) adeguamento del presente statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli Articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile. Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere ogni deliberazione concernente l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione di acquisto e/o sottoscrizione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.
- 21.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 21.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 22) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 22.1 Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidente/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.
- 22.2 Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, l'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del consiglio di amministrazione. Il Presidente Onorario dura in tale carica per un tempo anche più esteso della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Potrà essere revocato dall'assemblea ordinaria per giusta causa. Il Presidente Onorario, ove non sia un consigliere, ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee. Egli svolge inoltre le funzioni che gli sono di volta in volta attribuite dal consiglio di amministrazione, senza alcun potere di rappresentanza, salvo il rilascio di eventuali procure speciali da parte dei competenti organi sociali. L'assemblea ordinaria determina la durata in carica nonché l'emolumento e/o rimborso spese ad egli eventualmente spettante.

Art. 23) CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei

paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel regno Unito, ogni volta che il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente ovvero l'amministratore delegato (ove nominati), lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati), con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Art. 24) ORGANI DELEGATI

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più comitati esecutivi, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può istituire e nominare comitati con funzioni propositive, istruttorie, consultive e/o di coordinamento e/o controllo (tra cui, a mero titolo esemplificativo, un comitato di investimento e un comitato scientifico), di cui possono far parte, oltre agli amministratori, anche dirigenti e dipendenti della Società o soggetti terzi, determinandone le competenze, gli eventuali poteri e retribuzione ed approvando, se del caso, un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Art. 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad

amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

Art. 26) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'Articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27) COLLEGIO SINDACALE

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e operanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF, oltre all'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società terze. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

La presidenza del collegio sindacale, in presenza di più liste, spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della consulenza aziendale e degli investimenti in partecipazioni societarie.

Art. 27 bis) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

27 bis.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

27 bis.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

27 bis.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate ai sensi del successivo Articolo 27 bis.4, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli Amministratori Indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

27 bis.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da Amministratori Indipendenti non correlati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'Articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dall'Articolo 15 del presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

27. bis.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio di amministrazione, e può essere rinnovato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile. L'assemblea determina il corrispettivo

spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

TITOLO VII BILANCI E DISTRIBUZIONI

Art. 29) BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 30) RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue: i. in primo luogo, una quota pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale; ii. in secondo luogo, una quota pari al 10% è destinata a opere di beneficenza sul territorio italiano identificate dal Consiglio di Amministrazione; iii. in terzo luogo, fino ad una quota massima pari al 10% è destinata all'acquisizione di partecipazioni, a mezzo di aumento di capitale, in start up italiane identificate dal Consiglio di Amministrazione; iv. il residuo è distribuito a favore dei titolari di Azioni A e Azioni B, in proporzione alle azioni da ciascuno di queste detenute ferma facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 35% di questo. Alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.

30.2 A far corso dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2021, qualora la Riserva Sovrapprezzo Azioni A venisse utilizzata a copertura di perdite di esercizio, l'utile di esercizio, al netto solo dell'accantonamento alla riserva legale, sarà destinato al ripristino della predetta riserva. In tale ipotesi, le destinazioni del risultato di esercizio a mente dei punti ii., iii, e iv del precedente paragrafo 30.1 saranno commisurate, al pari della quota del 35% ivi richiamata, all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento alla riserva legale ed alla destinazione al ripristino della Riserva Sovrapprezzo Azioni A.

Art. 31) DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria. Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 32) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: i. il numero dei liquidatori; ii. in caso di pluralità di liquidatori

Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito prioritariamente ai titolari di Azioni A a rimborso della Riserva di Sovrapprezzo Azioni A; l'eventuale residuo verrà assegnato ai titolari di Azioni A a rimborso del capitale sociale e ciò fino a concorrenza dell'Importo di Riferimento A; l'eventuale residuo verrà assegnato ai titolari di Azioni B, fino a concorrenza dell'Importo di Riferimento B, a rimborso del relativo capitale sociale; l'eventuale residuo verrà ripartito fra gli azionisti in proporzione alle azioni detenute e ciò a prescindere dalla relativa categoria.

L'Importo di Riferimento A è pari ad euro 1,4700 per ciascuna Azione A e l'Importo di

Riferimento B è pari a euro 0,0165 per ciascuna Azione B. In ipotesi di operazioni sul capitale sociale che dovessero interessare le Azioni A e/o le Azioni B modificando il rapporto esistente, al 31 dicembre 2020, fra l'importo del relativo capitale sociale ed il numero delle stesse in circolazione a tale data, il Consiglio di Amministrazione procederà al conseguente adeguamento dell'Importo di Riferimento A e/o dell'Importo di Riferimento B, avuto conto, per quest'ultimo, delle previsioni dell'articolo 6 del vigente statuto in ordine alla prioritaria imputazione alle azioni di tale categoria delle perdite di esercizio.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33) RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce